

Copia



TRIBUNALE DI POTENZA
Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari

Il G.I.P., dott.ssa Teresa Reggio,
letti gli atti del procedimento n. R.G.N.R. 277/20 e n. R.G.GIP 208/20 a carico di [redacted]
[redacted] ed altri;

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19/10/2020, sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal PM, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Ritiene questo giudice che sollevata la questione di legittimità, ancorché rilevante, sia manifestamente infondata.

Il PM ha, invero, censurato l'art. 168 *bis* c.p., manifestando dubbi sulla legittimità costituzionale della norma:

nella parte in cui non prevede che la valutazione di ammissibilità della richiesta debba essere effettuata alla stregua dei parametri di cui all'art. 133 c.p. Secondo la prospettazione offerta, in particolare, atteso che i predetti parametri integrano uno strumento per orientare in termini di ragionevolezza la discrezionalità del giudice, la scelta di disancorare la decisione del giudice dagli stessi determinerebbe una evidente violazione del principio di uguaglianza, sotto il profilo della ragionevolezza, in quanto l'imputato, diversamente da quanto accade per istituti con analoghi effetti sostanziali (si veda sospensione condizionale della pena), non sarebbe nelle condizioni di effettuare una scelta ponderata;

nella parte in cui non prevede che, ai fini della determinazione dei limiti edittali individuati per l'accesso all'istituto, si debba tenere conto delle circostanze che prevedono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. Secondo la prospettazione offerta, in particolare, la scelta di non tenere conto delle predette circostanze, che, in quanto idonee ad incidere sui limiti edittali, determinano un aggravamento oggettivo del reato, determinerebbe una evidente violazione del principio di uguaglianza, sotto il profilo della ragionevolezza, in quanto delle stesse si tiene, invece, conto per determinare i limiti edittali ai fini della prescrizione, il cui effetto, dal punto di vista sostanziale, è, così come per la sospensione con messa alla prova, l'estinzione del reato;

nella parte in cui, ai fini della individuazione dei reati con riferimento ai quali può essere avanzata istanza di sospensione con messa alla prova, richiama l'art. 550, comma 2, c.p.p. Secondo la prospettazione offerta, in particolare, la scelta di consentire l'accesso all'istituto con riferimento a reati (quelli per i quali è prevista la citazione diretta), il cui accertamento è ritenuto evidentemente più agevole e, quindi, indipendentemente dalla gravità degli stessi (rientrano nell'elenco anche reati molto gravi quali la ricettazione e il furto aggravato), determinerebbe una evidente violazione

del principio di uguaglianza, sotto il profilo della ragionevolezza, in quanto resterebbero esclusi dall'ambito di operatività dell'istituto reati sì gravi, ma, comunque, meno gravi, sotto il profilo del trattamento sanzionatorio, di alcuni di quelli di cui al comma 2 dell'art. 550 c.p.p.

Orbene, ritiene questo giudice che la questione debba essere affrontata tenendo presente quanto già evidenziato dalla Corte Costituzionale in ordine alla natura dell'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova.

Secondo il giudice delle leggi, infatti, *"La sospensione del procedimento con messa alla prova costituisce un istituto che ha effetti sostanziali, perché dà luogo all'estinzione del reato, ma è connotato da un'intrinseca dimensione processuale, in quanto consiste in un nuovo procedimento speciale, alternativo al giudizio"* (Corte Cost., ordinanza n. 54/17).

Tale duplice natura, di istituto che determina effetti sostanziali e di rito alternativo al giudizio, giustifica, innanzitutto, la scelta del legislatore di non considerare, ai fini della determinazione dei limiti edittali, le circostanze che prevedono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e le circostanze ad effetto speciale. Trattasi, invero, di una scelta finalizzata ad ampliare le ipotesi di accesso ad un rito alternativo al giudizio in un'ottica evidentemente deflattiva. Peraltro, diversamente dall'istituto della prescrizione, che attribuisce rilevanza al trascorrere del tempo, la sospensione con messa alla prova richiede la *"collaborazione"* dell'imputato in relazione ai contenuti prescrittivi e di sostegno del programma di trattamento. Quanto, poi, ai parametri di cui all'art. 133 c.p., gli stessi, ancorché non richiamati dall'art. 168 *bis* c.p. e, quindi, inidonei ad assumere rilevanza sotto il profilo della astratta ammissibilità della richiesta, sono, comunque, richiamati dall'art. 464 *quater*, comma 3, c.p.p. e costituiscono strumento per orientare il giudizio sulla idoneità del programma, in una valutazione complessiva circa la rispondenza del trattamento alle esigenze del caso concreto, che presuppone anche una prognosi di non recidiva. Infine, quanto alla possibilità di accedere all'istituto con riferimento ai reati di cui all'art. 550, comma 2, c.p.p., è sufficiente evidenziare che trattasi di reati il cui accertamento giudiziale è ritenuto dal legislatore più agevole e che tale circostanza giustifica la scelta di trattarli in modo differente rispetto ad altri reati meno gravi dal punto di vista sanzionatorio e, comunque, esclusi dall'ambito di operatività dell'istituto della sospensione con messa alla prova.

P.Q.M.

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal PM e dispone procedersi oltre.